



# Comune di Botricello

(Provincia di Catanzaro)  
Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070  
Tel. 0961/966817 - Fax 0961/966840  
e-mail: [affarigenerali.botricello@asmepec.it](mailto:affarigenerali.botricello@asmepec.it)

**ORIGINALE**

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

*(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)*

**Nr. 20 del 14/04/2017**

### **OGGETTO:**

Regolamento comunale in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti ed Amministratori - Approvazione

L'anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di aprile, alle ore 14,00 presso questa sede comunale, il **Commissario Straordinario D.ssa Valeria RICHICHI** nominata con D.P.R. 10/01/2017 delibera sull'argomento in oggetto con i poteri del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Comunale *Dr. Paolo Lo MORO*.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

*(Con i poteri del Consiglio Comunale)*

### **Premesso che:**

- l'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, recependo il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987, stabilisce che "il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento (...). In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa (...)".

- La tutela legale opera sia con l'assunzione degli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento giudiziale sia attraverso il rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento da parte del dipendente, qualora il Comune non abbia garantito l'assistenza legale sin dall'apertura del procedimento giudiziario e quest'ultimo si sia concluso con atto o sentenza di merito che esclude ogni responsabilità ed addebito a carico del dipendente.

- Ai fini del riconoscimento della tutela legale, debbano ricorrere simultaneamente le seguenti condizioni:  
a) rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato; b) assenza di conflitto di interessi;  
b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali. Tali atti e fatti devono, infatti, essere riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione. Deve, inoltre, occorrere un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto; c) conclusione del procedimento con una sentenza e/o provvedimento giudiziario, anche parziale, di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso la responsabilità, in sede penale, civile o contabile in ordine ai fatti addebitati, risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito o in termini dubitativi.

Considerato, inoltre, che l'art. 7 bis del D.L. 78/2015, convertito nella Legge 125/2015, ha sostituito l'art. 86 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 prevedendo che gli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possano assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave.

Rilevato che la norma sopra citata colma parzialmente una lacuna dell'ordinamento normativo, spesso causa di incertezze interpretative, affermando che la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori locali costituisce principio fondamentale dell'ordinamento secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del suo operato, ma deve essere tenuto indenne delle conseguenze economiche subite per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

Considerato, inoltre, che l'art. 49 del CCNL di categoria dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001, stipulato il 16 maggio 2001, ha previsto il diritto dei segretari comunali al patrocinio legale, alla stessa stregua dei dipendenti degli enti locali.

Valutato, altresì, di assicurare analoga tutela ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti, secondo la disciplina normativa specifica prevista dalla Legge 639/96.

L'articolata disciplina della materia ha imposto l'adozione di uno specifico regolamento con il quale sono state normate procedure e introdotte cautele per l'esercizio del diritto al patrocinio legale e/o al rimborso delle spese di tutela giudiziaria. L'estensione dell'istituto anche agli amministratori come ribadito dal citato art. 7 bis del D. L. 78/2015, convertito nella Legge 125/2015 ha reso ancor più opportuna la regolamentazione comunale a precisazione, tuttavia, della circostanza che anche in passato questo comune ha stipulato apposita polizza assicurativa.

Rilevata la competenza funzionale della Consiglio Comunale a deliberare in merito, trattandosi di atto regolamentare afferente gli organi e gli uffici, nonché le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 48 e 89 del D. Lgs. 267/2000.

ACQUISITO, il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile competente;

VISTO il Dlgs.18/08/2000, n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

### **Delibera**

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
2. Di approvare il regolamento in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti e amministratori, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, formato da n. 15 articoli.
3. Di comunicare il presente provvedimento alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U. del personale dipendente.
4. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 33/2013, il suddetto Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs.267/2000.

**OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Regolamento comunale in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti ed Amministratori - Approvazione

**PROPONENTE**

**LO MORO PAOLO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area SETTORE 3, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Botricello lì **14-04-2017**

**IL RESPONSABILE  
TECNICO**

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'Area

LO MORO PAOLO

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Botricello lì **14-04-2017**

**IL RESPONSABILE  
CONTABILE**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

LODARI MARIANNA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Commissario Straordinario**

D.ssa Valeria RICHICHI

**Il Segretario Comunale**

Dr. Paolo Lo Moro

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto **Segretario Comunale**, visti gli atti d'ufficio,

#### ***CERTIFICA***

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N° 267/2000 ed ai sensi dell'art.32, Legge 69/2009, commi 1 e 5 è stata pubblicata, in data odierna, al N° \_\_\_\_ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito comunale raggiungibile al seguente indirizzo: <http://albobotricello.asmenet.it/>.

Botricello li, 23/05/2017

Il Responsabile della Pubblicazione  
D.ssa Nella Stefania Conditto

**Il Segretario Comunale**

Dr. PAOLO LO MORO

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data 14-04-2017**

- ai sensi dell'Art. 134 del D.L.vo 18.08.2000. N° 267:

- **Comma 4°**, perché dichiarata immediatamente esecutiva

**Il Segretario Comunale**

Dr. PAOLO LO MORO